

Un Comune chiede se può essere avviata un'attività di acconciatore svolta esclusivamente a domicilio presso la residenza dei clienti.

E' opportuno analizzare la norma nazionale di riferimento, **legge 174/2005**, che all' articolo 2 commi 3 e 4 prevede: *“L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio...”*

La Regione Lombardia, con proprio **regolamento 6/2011** modificato con regolamento Regionale 4/2018 con l'articolo 6 “Luogo di svolgimento dell'attività” ha ulteriormente precisato che: *“L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso. ...”*

Per avviare l'attività di acconciatore è necessario, pertanto, individuare e **indicare sulla SCIA un luogo di svolgimento che risponda alle norme urbanistiche e igienico-sanitarie**. E' ammessa la possibilità di adibire all'esercizio dell'attività uno o più locali del domicilio dell'esercente a condizione che dispongano dei requisiti di legge e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

I soggetti regolarmente legittimati a svolgere l'attività in sede fissa potranno quindi esercitare anche presso sedi diverse, designate dal cliente, ma solo in determinate circostanze quali: **malattia o altro impedimento fisico, impegno in attività sportive o manifestazioni, cerimonie ed eventi fieristici o promozionali**. E' possibile, infine, esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

A conferma di quanto indicato, si sono pronunciati:

- la **consulta tecnica artigianato della Lombardia** con parere della seduta del 14 aprile 2014:

“l'attività di acconciatore non può esulare dall'individuazione di una sede fissa per lo svolgimento della medesima (che potrebbe essere anche il domicilio dell'esercente ma nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari), senza escludere la possibilità di recarsi presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi designati dal cliente. ...”

- il **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota del 29 dicembre 2016 prot. 433949:

“il divieto di esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante, ... risulta invero pienamente giustificato dal perseguimento dei motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi...”